

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Dott.Valerio Brignola**

IL PRESIDENTE
f.to **Mario Di Braccio**

Per il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato - art. 49 T.U.E.L.:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Di Braccio Mario

Per il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria - art. 49 T.U.E.L.:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Mario Di Braccio

N. 171 Reg.

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi quindici giorni consecutivi.(art. 32 comma 1 legge n. 69/2009).

Dalla Residenza comunale, li 04/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Valerio Brignola

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data 25/11/2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni dal al consecutivi

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

Comune di **Gagliano Aterno**

Provincia di L'Aquila

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 20 Reg **OGGETTO** **Determinazione aliquote IMU anno 2013.**

Data 30/11/2013

L'anno **duemilatredici** il giorno **trenta** del mese di **Novembre**
alle ore **11,30** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune di Gagliano Aterno.

Alla **seconda** convocazione in sessione **ordinaria**

che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
Di Braccio	Mario	X		Colamartini	Carlo		X
Santilli	Luca	X		Vacca	Teodolinda		X
Salutari	Federica		X	Di Sabatino	Lucia		X
Tagliola	Emanuela	X		Casale	Enrico		X
Musani	Michela		X				
Camilli	Valentino	X					
Cioca	Ioan	X					
Garzisi	Nicola		X				
Bianchi	Alfio		X				
Assegnati n.	13	Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori consiglieri:				Presenti. n	5
In carica n.	13					Assenti n.	8

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Mario Di Braccio** nella sua qualità di Sindaco

- Partecipa il Segretario comunale signor **Dott. Valerio Brignola.**

- La seduta è **Pubblica.**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

■ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

■ il responsabile di Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;

ai sensi di quanto disposto dall'art.49, comma 1, del D.Lgs.n. 267 del 18 agosto 2000, hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco-Presidente

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 17.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le aliquote e le detrazioni ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

Ricordato che le aliquote e le detrazioni ai fini del pagamento dell'IMU relative all'anno 2012 approvate dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 21 in data 17.06.2012, risultano essere le seguenti:

- **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO.**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,2 PER CENTO.**
- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,1 PER CENTO.**
- **ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO** ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 **0,76 PER CENTO.**

Atteso che:

- li legislatore ha avviato una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, con particolare riguardo per la fiscalità locale - ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - che dovrebbe partire dal 2014;
- nel corso del 2013 sono stati emanati diversi provvedimenti che hanno modificato la disciplina dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Visto il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante *“Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”*, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013, il quale:

a) all'articolo 1, comma 1, ha sospeso per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

b) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che *“in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013”*;

Visto altresì il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale stabilisce, per l'anno 2013:

a) all'articolo 1, che non è dovuta la prima rata di acconto dell'IMU sospesa ai sensi del d.L. n. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013;

b) all'articolo 2, comma 1, che dal 1° luglio 2013 non è dovuta l'imposta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;

c) all'articolo 2, comma 4, che dal 1° luglio 2013 sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

d) all'articolo 2, comma 5, che dal 1° luglio 2013, ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica per le unità immobiliari appartenenti al personale in servizio permanente presso le Forze armate, presso le Forze di polizia, presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché al personale della carriera prefettizia, a condizione che la stessa non risulti locata e non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Tenuto conto che l'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, introdotto dalla legge di conversione n. 124/2013 dà la possibilità ai comuni di equiparare per la seconda rata IMU all'abitazione principale una unica unità immobiliare e relative pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

- a) il beneficio sia subordinato al possesso di un determinato limite ISEE fissato dal Comune;
- b) l'unità immobiliare concessa in uso gratuito non sia classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Preso atto che:

- ❖ ai comuni che riconoscono tale agevolazione verrà attribuito un contributo da parte dello Stato nei limiti della spesa complessiva di 18,5 milioni di euro, da ripartire secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata;
- ❖ tale contributo è destinato a ristorare solamente in parte i comuni del mancato gettito connesso all'introduzione delle agevolazioni in parola;

Considerato che tra le priorità di politica fiscale a cui tende questa amministrazione vi è l'agevolazione a favore della cosiddetta *“prima casa”* intesa nella sua accezione più ampia, e quindi anche quando questa si manifesta attraverso la concessione in uso gratuito di immobili da genitori a figli e viceversa;

Stabilito che il minor gettito connesso all'introduzione del beneficio in oggetto troverà copertura finanziaria mediante rimodulazione delle aliquote IMU sugli altri immobili;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/ 2012 esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le*

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Atteso che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-*bis*, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (L. n. 124/2013) ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'Imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune, la quale deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Ritenuto pertanto di stabilire, ad integrazione ed in modifica della deliberazione n. 21. in data 17/6/2012 le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria per l'anno 2013:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze ed equiparati	0.2%

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. **di variare** per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

2.

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze ed equiparati	0.20 %

3. **di dare atto** che le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti:

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40 PER CENTO

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,10 PER CENTO

ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDARIO ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 **0,76 PER CENTO**

3. ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in Legge n. 124/2013), di equiparare all'abitazione principale, ai fini del pagamento della seconda rata IMU, le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, ad eccezione di quelle classate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

4. **di stabilire** che il beneficio di cui al precedente punto 3) spetta alle seguenti condizioni:

- che il nucleo familiare abbia acquisito la residenza anagrafica presso l'abitazione concessa in uso gratuito in data antecedente il 31/12/2012;
- che il nucleo familiare occupante l'abitazione concessa in uso gratuito abbia un valore ISEE inferiore a €. 21.000,00;
- che il soggetto passivo comunichi all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine perentorio di scadenza del versamento della seconda rata IMU, l'intenzione di avvalersi del beneficio in oggetto mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000;

5. **di dare atto** che la copertura finanziaria del minor gettito connesso all'introduzione del beneficio di cui al precedente punto 3), viene garantita mediante rimodulazione delle aliquote IMU sugli altri immobili;

6. **di inviare** per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

7. **di dare atto** che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in L. n. 124/2013) da disporsi improrogabilmente entro il 9 dicembre 2013.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.